

SCHEDA REGOLAMENTO

RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI ABBANDONO- ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA AI SENSI DEL D.P.C.M. N. 159 DEL 5 DICEMBRE 2013

NOME SERVIZIO	ATTESTAZIONE DI ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA
DESCRIZIONE SERVIZIO	Il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede che i cittadini che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate di natura socio – sanitaria o prestazioni agevolate a favore di minorenni, possano richiedere l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che dovrebbero essere considerate per il calcolo del Modello ISEE. La richiesta di accertamento deve essere presentata dal cittadino al fine di ottenere l'attestazione: a) dello stato di abbandono del coniuge (art. 3, c.3. lett. e del D.P.C.M. n. 159/2013); b) dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore, per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art.6, c.3 punto 2 del D.P.C.M. n. 159/2013); c) dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi, per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, c.1 lettera e del D.P.C.M. n.159/2013).
REQUISITI D'ACCESSO	Il cittadino interessato all'accertamento dell'estraneità affettiva deve essere residente nel Comune di Pescara.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il modulo di domanda, disponibile presso lo sportello di Segretariato Sociale del Comune o sul sito istituzionale www.comune.pescara.it, va compilato dall'interessato o dal suo legale rappresentante e presentato all'Ufficio Protocollo dell'Ente. All'istanza dovranno essere allegati: A) PER LO STATO DI ABBANDONO DEL CONIUGE - copia della segnalazione all'anagrafe del Comune di Pescara di cambio di residenza/ abbandono del coniuge unitamente ad uno o più dei seguenti documenti: - copia della querela di parte, ai sensi dell'art. 570 del Codice Penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare o anche a causa di irreperibilità); - copia di denuncia di maltrattamento e/o di provvedimento di allontanamento da parte dell'Autorità Giudiziaria del coniuge maltrattato/ maltrattante.

B) PER LA SITUAZIONE DI ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA DEL GENITORE NON CONVIVENTE NEL NUCLEO FAMILIARE, NON CONIUGATO CON L'ALTRO GENITORE E CHE ABBIA RICONOSCIUTO IL FIGLIO, NEI CONFRONTI DEL/DEI FIGLIO/I MINORE/I:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini affettivi che in termini economici e/o della non reperibilità dell'altro genitore e/o della presenza di un genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l'assenza di incontri tra genitore e minore;
- copia della querela di parte o altra documentazione probatoria.

C) PER LA SITUAZIONE DI ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA DEL FIGLIO NEI CONFRONTI DEL GENITORE:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini affettivi che in termini economici.

In ogni richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra, la persona interessata dovrà dichiarare , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza di tutte le seguenti circostanze:

- l'assenza di conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro cointestate;
- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal coniuge/ genitore;
- l'assenza di trascrizioni di atti presso l'Ufficio del registro negli ultimi 12 mesi nei quali i soggetti risultino entrambi parti dell'atto ad esclusione di quelli relativi a vendite;
- l'assenza di comproprietà su patrimoni immobiliari del coniuge/ genitore;
- l'assenza di trasferimenti monetari su conti correnti del coniuge/figlio negli ultimi dodici mesi;
- eventuali azioni civili intentate per l'assolvimento dell'obbligo alimentare (art. 433 c.c.);
- l'assenza di contatti di qualunque natura e/o forma almeno negli ultimi dodici mesi.

ISTRUTTORIA	Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di istruttoria da parte degli uffici, provvede entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza a : - dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero - dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, salva la sospensione del termine per l'eventuale richiesta di integrazioni. Nei casi di situazioni non "in carico" ai Servizi Sociali, il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri Servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro sessanta giorni dall'istanza formale delle persone interessate e il Comune provvede a: - dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero - dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, salva la sospensione del termine per l'eventuale richiesta di integrazioni. Ai fini della valutazione della richiesta, nel caso in cui l'istante sia "amministrato", verranno tenute in considerazione anche le eventuali dichiarazioni rese dall'amministratore di sostegno inerenti la sussistenza della condizione di estraneità affettiva ed economica
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	L'ufficio competente rilascerà al cittadino richiedente l'attestazione relativa all'accertamento della sussistenza delle condizioni di estraneità che avrà validità per un periodo coincidente con quello dell'ISEE dell'anno della richiesta.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	L'istruttoria deve concludersi entro trenta giorni dalla data della richiesta di dichiarazione da parte del cittadino o entro 60 giorni nel caso il richiedente non sia già in carico ai servizi sociali.
COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO	Non è prevista alcuna compartecipazione